

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE TERZA SEZIONE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. OMISSIS. promossa da:

**GARANTE**

**ATTORE**

contro:

**BANCA**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 4/4/2019, che qui si intendono richiamate:

**CONCLUSIONI**

**PER GARANTE**

in via preliminare e urgente: sospendere il procedimento esecutivo in corso, attesa la fondatezza delle eccezioni sollevate, nonché per la sussistenza dei requisiti previsti per legge, del periculum in mora e del fumus boni iuris;

nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento ivi opposto, stante la sussistenza della nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia delle azioni cautelari e/o esecutive individuali, in ragione della presentazione dell'istanza per la composizione della crisi a causa del sovraindebitamento, il tutto per violazione degli artt. 6 e s.s. della L. 3/2012 e la nullità del titolo esecutivo per violazione dell'art. 38 TUB e dell'art. 1418 c.c.; con vittoria di spese e compensi del giudizio.

**PER BANCA**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

in via preliminare

-dichiarare inammissibile l'istanza di revoca della provvisoria esecutività del D.I. concessa ex art. 642 c.p.c.;

-dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sussistendone i presupposti di legge;  
nel merito

-rigettare l'avversa opposizione e quindi tutte le domande ivi svolte, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;

-con vittoria di competenze e spese di causa, oltre oneri di legge e rimborso forfettario.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Giovanni Battista Nardecchia, n. 1664 dell'8 luglio 2019*

Con atto di citazione notificato in data 18/05/18 GARANTE proponeva opposizione al precetto notificatole dalla Banca in data 08/05/18 (doc. 1), eccependo la nullità del contratto di mutuo stipulato con la debitrice principale SOCIETÀ e comunque l'improcedibilità dell'esecuzione in ragione della pendenza della procedura per la composizione della crisi a causa del sovraindebitamento; in via preliminare, chiedeva di disporre la revoca della provvisoria esecutività concessa ex art. 642 c.p.c., nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Il Giudice, con ordinanza del 31/05/18, fissava udienza al 14/06/18 per la decisione sulla sola istanza di sospensione.

La banca si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.

Con provvedimento del 14/6/2018 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

In primo luogo va sottolineato come il precetto sia fondato su un decreto ingiuntivo oramai divenuto definitivo a seguito della mancata opposizione nei termini.

Secondo il costante orientamento della suprema corte :*“Il Decreto Ingiuntivo non opposto acquista, infatti, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale in relazione al credito di cui si è ingiunto il pagamento, impedendo in tal modo al giudice dell'opposizione all'esecuzione di conoscere di fatti anteriori al passaggio in giudicato, i quali avrebbero dovuto esser dedotti con il mezzo di impugnazione prescritto, ossia con l'opposizione a decreto ingiuntivo”* (v. Cass, 19.03.2014, n. 6337; Cass. 19.12.2006, n. 27159).

Il che rende evidente l'inammissibilità di tutte le eccezioni proposte in questa sede ipotesi di nullità del mutuo contratto con la società (garantito dalla GARANTE) per presunte violazioni dell'art. 38, comma 2 TUB o di Direttive Europee, nonché la supposta nullità della fideiussione rilasciata dall'attuale opponente.

Quanto al secondo profilo è escluso che il G.E. possa disporre la sospensione in presenza di presentazione della sola domanda di sovraindebitamento (l'attrice ha depositato istanza presso il Tribunale di Monza per instaurare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla Lg. N. 3/2012, a cui è seguita la nomina dell'OCC con provvedimento del 30 maggio 2018).

*“Il giudice dell'esecuzione non può sospendere la procedura esecutiva in forza della semplice presentazione dell'istanza di nomina del professionista in relazione al piano del consumatore; è il giudice della procedura di sovraindebitamento a poter disporre la sospensione della procedura esecutiva in corso”* (Tribunale di Marsala, sent. del 03/01/18).

*“Non vi è alcun collegamento immediato e automatico tra il deposito dell'istanza di accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e sospensione della procedura esecutiva, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del giudice di quella procedura (e non del GE) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali. Quindi il GE non può che prendere atto di un eventuale provvedimento sospensivo "aliunde" adottato (che nel caso di specie manca)”* (Tribunale di Bari sent. n. 19/05/17).

Peraltro, la stessa opponente controparte riferisce nella 1<sup>a</sup> memoria ex art. 183, 6° c. c.p.c. (cfr. pag. 8) di aver richiesto la sospensione delle esecuzioni nell'istanza di nomina dell'OCC,

*Sentenza, Tribunale di Monza, Giudice Giovanni Battista Nardecchia, n. 1664 dell'8 luglio 2019*

ma il Presidente del Tribunale di Monza l'ha rigettata, non ritenendola idonea “*data la situazione prodromica della procedura*”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei minimi tariffari stante la sostanziale ripetitività delle questioni trattate in tutti gli atti difensivi a partire da quelli introduttivi del giudizio.

**P.Q.M.**

Rigetta la domanda e condanna GARANTE a rimborsare alla Banca le spese del giudizio che liquida in complessivi € 12.678,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.

Così deciso in data 4 luglio 2019 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Monza.

Il Giudice  
Dott. Giovanni Battista Nardecchia

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS